

**PROTOCOLLO D'INTESA MULTI-AGENZIA PER LA TEMPESTIVA IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE E
ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E/O DI GRAVE SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DEI FENOMENI CONNESSI**

TRA

La Regione ...

Il/i Comune/i...

L'Associazione/Cooperativa ... ente proponente del progetto ...*(ove non sia la regione o un comune)*

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di..

La/e Prefettura/e di ...

La Questura/e di ...

Il Comando dei Carabinieri di...

Il Comando della Guardia di Finanza di ...

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ...

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ...

...

I soggetti firmatari del presente Protocollo (di seguito, le Parti)

VISTI

- il Protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sul Lavoro Forzato del 1930 ed il relativo Protocollo del 2014;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;

- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - la direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;
 - la direttiva 2009/52/UE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - la direttiva 2024/1712/UE che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
 - la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
 - la legge 11 agosto 2003 n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
 - il decreto legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE;
- il decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal D.lgs 18/14 in attuazione della direttiva 2011/95/UE;
- il decreto legislativo 142/15 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
 - Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, approvato con D.lgs 286/98 e in particolare gli articoli 18, 18 bis e 18 ter D.lgs 286/98
 - il regolamento di attuazione del Testo Unico, approvato con D.P.R. 394/99 e in particolare gli artt. 27 e 52;
 - il D.P.C.M. Del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3 bis D.Lgs. 286/98;
 - il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2022-25 approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022;
 - Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022
 - il Meccanismo Nazionale di *Referral* adottato il 19 dicembre 2023;
 - le "Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*" pubblicate, nella versione aggiornata, nel Dicembre 2020;

- le “Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, adottate nell’ambito della Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;
- Il “Vademecum del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza” del 2023;
- le “Linee Guida per l’applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral per l’identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento. I Meccanismi Locali di Referral e i Protocolli d’intesa multi-agenzia”

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale, lavorativo, nelle attività illecite, accattonaggio e ad altri fini rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- che le norme internazionali, europee e nazionali prevedono misure atte a prevenire e reprimere la tratta di persone nonché tutte le attività criminose ad essa connesse e correlate e a proteggere le persone che sono vittime di tali condotte;
- che dalle fonti sopraindicate emerge che l’approccio multi-agenzia nell’ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e di contrasto del fenomeno della tratta costituisce un modello di intervento privilegiato;

TENUTO CONTO

della necessità di coordinamento tra le parti al fine di garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento e promuovere la loro protezione e assistenza, al contempo favorendo il coordinamento di tutte le attività, ivi comprese quelle di indagine, ispettive e volte al contrasto dei fenomeni criminali

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Protocollo si richiama al Meccanismo Nazionale di *Referral* e alle “Linee Guida per l’applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral per l’identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento. I Meccanismi Locali di Referral e i

Protocolli d'intesa multi-agenzia" d'ora in poi definite "Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral" e persegue l'obiettivo di favorire la corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento al fine di favorire la loro adeguata assistenza, attraverso il coordinamento e la collaborazione tra le Parti.

1.2. In particolare le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate alla corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento nei diversi contesti in cui è possibile favorirne l'emersione nonché gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto del crimine della tratta e dei reati ad esso connessi;
3. rafforzare l'interazione tra i diversi soggetti, nell'ottica della promozione di interventi integrati per la tutela delle vittime, formalmente identificate, ma anche presunte e potenziali.

Art. 2

Principi generali

2.1. Le Parti agiscono nel rispetto dei seguenti principi e approcci, così come declinati e definiti nelle *Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral*:

- l'approccio basato sui diritti umani e sulla centralità della vittima;
- l'approccio sensibile alla specificità di genere;
- l'approccio multi-agenzia e multi-disciplinare;
- il principio del superiore interesse del minore;
- il principio dell'assistenza incondizionata delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, ivi compreso il diritto al rilascio del permesso di soggiorno a prescindere dalla collaborazione con le autorità.

2.2. Le Parti si impegnano inoltre a garantire l'accesso agli specifici diritti riconosciuti dalla normativa internazionale ed europea alle vittime di tratta e dunque:

- a non esercitare l'azione penale o a non applicare sanzioni penali nei confronti delle vittime di tratta coinvolte in attività illecite come diretta conseguenza di essere vittime dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e dei reati connessi;
- a garantire l'accesso alle presunte vittime di tratta e/o grave sfruttamento al diritto al periodo di recupero e riflessione;

- ad agire evitando di arrecare danno alle vittime di tratta e a prevenire, nell'ambito delle attività di rispettiva competenza, la ri-vittimizzazione delle persone che hanno avuto esperienze di tratta e/o grave sfruttamento;
- a consentire alle vittime di tratta, identificate o presunte, di esercitare il diritto di chiedere la protezione internazionale;
- a garantire il diritto alla confidenzialità e riservatezza e il diritto a ricevere informazioni in lingua comprensibile con l'ausilio del servizio di mediazione linguistico-culturale e conseguentemente al consenso informato.

Articolo 3

Oggetto

Le Parti si impegnano a favorire la reciproca collaborazione e cooperazione per garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento nonché la prevenzione e il contrasto dei fenomeni connessi.

A tale scopo si istituisce il Tavolo regionale Inter-istituzionale per il rafforzamento del Meccanismo Locale di *Referral* a cui partecipano i referenti dei soggetti firmatari.

In tale contesto le Parti si impegnano a promuovere interventi integrati finalizzati a:

- a) adottare le procedure di tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o sfruttamento e di *referral* di cui all'art. 4;
- b) individuare uno o più referente/i all'interno del proprio Ufficio, con specifica competenza e formazione nella materia;
- c) partecipare ad incontri periodici del Tavolo finalizzati alla definizione e validazione delle procedure di tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento e di *referral*, all'aggiornamento, allo scambio di informazioni sui fenomeni emergenti sul territorio e allo sviluppo coordinato di buone prassi, anche sperimentali, in relazione alle esigenze del territorio;
- d) favorire la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati relativi alla tratta e/o grave sfruttamento, limitatamente al contesto territoriale;
- e) favorire occasioni di formazione multi-agenzia e congiunta.

Articolo 4

Procedure Operative Standard

Nelle attività condotte nei propri ambiti di competenza, quando entrano in contatto con vittime di tratta e/o grave sfruttamento, siano esse formalmente identificate o presunte o anche potenziali, le Parti si impegnano ad attuare le Procedure Operative Standard di cui al paragrafo 5.2. delle *Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral*. In particolare:

1. verificano se sussistono seri motivi per ritenere che una persona con la quale sono venuti in contatto sia una vittima di tratta e/o grave sfruttamento.
2. Rilevano e, ove possibile, rispondono ai bisogni primari ed urgenti della presunta vittima e verificano i possibili rischi a cui questa può essere esposta, valutando le misure da adottare per la sua eventuale sicurezza.
3. Forniscono le informazioni di base, in una lingua che permetta alla persona un'effettiva comprensione, sui diritti ed opportunità, anche rispetto alla possibilità di un periodo di riflessione, il diritto di richiedere il permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98 - anche senza la necessità di sporgere denuncia - il diritto di chiedere la protezione internazionale, il diritto di denunciare i propri trafficanti/sfruttatori; ove la presunta vittima sia persona offesa in un procedimento penale, forniscono le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p. Forniscono inoltre informazioni sui servizi esistenti per le persone che sono identificate come vittime di tratta o anche su altri servizi.
4. Ove vi siano ragionevoli motivi di ritenere che la persona sia o possa divenire vittima di tratta e/o grave sfruttamento, contattano, previo consenso della persona stessa, il Numero Verde Nazionale Antitratta (800 290 290) e il progetto tramite invio (*indicare la modalità con cui si effettua il referral*). Nelle more riconoscono alla persona il diritto al periodo di recupero e riflessione.
5. Ove la persona sia formalmente identificata quale vittima di tratta e/o grave sfruttamento, il personale del progetto le propone, se lo ritiene opportuno nell'interesse della persona stessa e previa adeguata informativa in merito, di aderire al programma unico di cui all'art. 18 comma 3 bis D.Lgs. 286/98. Nel caso in cui la persona accetti, è inserita nel programma di emersione assistenza e integrazione sociale offerto dal progetto o da altro progetto ove si ritiene opportuno inviarlo previa messa in rete con altri progetti. Ove la persona non sia identificata formalmente quale vittima di tratta ma si ritenga che necessiti di essere assistita e supportata da altri servizi, il personale del progetto la invia, previa adeguata informativa e consenso della persona, a tali servizi.

6. Qualora sussistano dubbi sulla maggiore età, presumono che la persona sia minore e adottano le conseguenti misure di protezione e assistenza previste dalla normativa nazionale e descritte nel paragrafo 5.2.2. delle *Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral*.

Articolo 5

Individuazione di referenti

4.1. Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, a:

1. individuare un referente e uno o più sostituti che abbiano specifica competenza e formazione in materia di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento;
2. comunicarne il nominativo o i nominativi alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
3. comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione.

4.2. Ciascun referente partecipa al Tavolo Inter-istituzionale per il rafforzamento del Meccanismo Locale di *Referral*, riferendo al proprio ente sulle attività svolte e sulle modalità di segnalazione delle presunte vittime al progetto e coordinandosi con i referenti individuati dagli altri soggetti.

Articolo 6

Aree di attività specifiche

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti si impegnano, attraverso i propri referenti a:

Per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...

- facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra i sostituti Procuratori competenti per la materia della tratta e reati connessi, ivi compreso l'art. 603 bis c.p. e il progetto ;
- coordinarsi con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del Procuratore per il riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 18 o anche, ove sussistano i presupposti, del permesso ex art. 18 bis o art. 18 ter D. Lgs. 286/98;
- favorire lo scambio di informazioni con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sulla base di quanto previsto dal par. 6.7. delle Linee Guida su "*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*" della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR;

- favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- coordinarsi con tutte le parti, per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene il Tribunale e gli altri uffici giudiziari

- facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra:
 - i magistrati della sezione specializzata per la protezione internazionale e l'immigrazione del Tribunale ordinario e il progetto....., al fine di favorire procedure di *referral* nel corso del procedimento giudiziario di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 25/08 o comunque nei procedimenti relativi al riconoscimento del titolo di soggiorno in favore di persone che siano vittime di tratta identificate o presunte;
 - i magistrati delle sezioni penali e il progetto per favorire l'adozione delle garanzie previste dalla normativa vigente a tutela delle persone offese nei procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché dei reati connessi e delle misure di protezione e assistenza;
 - i magistrati della Corte d'Appello civile - competenti in materia di convalida e proroga del trattenimento di richiedenti asilo - e l'Ufficio del Giudice di Pace - competente per ricorsi contro il provvedimento di espulsione e per la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera/trattenimento - e il progetto....., per favorire l'adozione delle garanzie previste dalla normativa vigente a tutela delle persone vulnerabili.
- Per quanto attiene la sezione specializzata per la protezione internazionale e l'immigrazione, coordinarsi con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore della persona identificata quale vittima di tratta ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 286/98, anche qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 32 co. 3 bis D.Lgs. 25/08; altrettanto coordinarsi con l'Ispettorato del Lavoro e con la Procura per eventuali segnalazioni, dove ritenuto opportuno, in caso di sfruttamento lavorativo.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.

- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

- facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra i sostituti Procuratori e il progetto.....
- Coordinarsi con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del Procuratore per il riconoscimento del permesso di soggiorno ex art 18 comma 6 D.Lgs. 286/98.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati della Procura, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle parti.
- Coordinarsi con le altre parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene il Tribunale per i Minorenni

- Facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra i magistrati e il progetto, al fine di favorire procedure di *referral* anche nel corso dei procedimenti civili in favore dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 D.Lgs. 142/15 o nel corso di procedimenti penali in cui i minori sono imputati.
- Coordinarsi con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore della persona identificata quale vittima di tratta ai sensi dell'art. 18 comma 6 D. Lgs. 286/98.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene la Prefettura:

- Favorire la collaborazione con il personale specializzato del progetto nell'ambito delle attività conseguenti all'arrivo di migranti o richiedenti asilo, favorendo il loro intervento finalizzato all'identificazione ed al supporto alle persone giunte sul territorio nazionale e

accolte nel territorio di competenza, nel rispetto di quanto disposto dal Vademecum per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità.

- Promuovere la formazione permanente in materia di tratta e/o grave sfruttamento del personale della Prefettura e degli operatori dei centri di accoglienza presenti sul territorio al fine di favorire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e di coloro che sono a rischio di divenirlo;
- Stimolare la collaborazione tra gli enti gestori dei centri di accoglienza e il progetto in particolare:
 - autorizzando l'ingresso del personale specializzato degli enti attuatori del progetto nei centri di accoglienza straordinari (e/o centri di prima accoglienza) nonché nel centro di permanenza per i rimpatri (*ove presente*) al fine di svolgere colloqui informativi individuali o di gruppo finalizzati all'identificazione delle vittime delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento tra le persone accolte;;
 - favorendo procedure di *referral* dai centri di accoglienza al personale specializzato del progetto ...;
- Favorire la segnalazione, nelle fasi immediatamente successive all'arrivo di persone per le quali vi sia ragionevole motivo di ritenere che possano essere vittime di tratta o siano a rischio di divenirlo, alle Prefetture del territorio ove la persona viene trasferita e accolta, con l'attenzione a che la persona stessa sia segnalata al progetto che realizza il programma unico del territorio di destinazione.

Per quanto attiene l'Ufficio Immigrazione della Questura

- facilitare i contatti, anche tramite il referente, con il progetto , prevedendo un canale riservato e prioritario per l'accesso, in sicurezza, agli uffici della Questura per la presentazione della domanda di protezione internazionale (Modello C3) o del permesso di soggiorno ex artt. 18 o anche, ove sussistano i presupposti, del permesso ex art. 18 bis o art. 18 ter D. Lgs. 286/98.
- Individuare, in accordo con il progetto che sul territorio realizza il Programma unico di cui all'art. 18 comma 3 bis D.Lgs. 286/98, appositi meccanismi di comunicazione al fine di favorire l'accesso al periodo di recupero e riflessione.

- Coordinarsi con la Procura competente per il rilascio del parere o della proposta per il permesso di soggiorno ex art 18 o ex art. 18 bis D. Lgs. 286/98 - ove questo sia da acquisire perché pendente procedimento penale - o per la proposta ex art. 18 ter D. Lgs. 286/98;
- Coordinarsi con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale per favorire la segnalazione di persone identificate come possibili vittime di tratta in sede di presentazione della domanda in Questura (Modello C3) e la determinazione della corretta procedura da applicare alla domanda nonché per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale in seguito al riconoscimento della stessa da parte della Commissione o ancora per il rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 in seguito alla trasmissione degli atti dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 32 c.3bis del D. Lgs. 25/2008.
- Informare tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua del personale della Questura, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene le Forze dell'ordine - Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale:

- facilitare i contatti, anche tramite i referenti, con il progetto coordinandosi con il personale di quest'ultimo al fine di svolgere, anche mediante interventi congiunti, ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante le attività di competenza e le eventuali indagini.
- Coordinarsi con i referenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura per conciliare le necessità di assistenza della potenziale vittima con le esigenze di natura amministrativa.
- informare tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua del personale, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.

- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

- Facilitare i contatti, anche tramite il referente, con il progetto anche ai fini dell'identificazione delle vittime di tratta tra le persone richiedenti e dell'attivazione delle procedure di *referral* previste dalle Linee Guida su *"L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral"* della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR.
- Coordinarsi con l'Ufficio Immigrazione della Questura raccogliendo le segnalazioni di persone identificate come possibili vittime di tratta in sede di presentazione della domanda in Questura (Modello C3) e trasmettendo gli atti ai sensi dell'art. 32 c.3bis del D. Lgs. 25/2008.
- Favorire lo scambio di informazioni con la Procura sulla base di quanto previsto dal par. 6.7. delle Linee Guida su *"L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral"* della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo e UNHCR.
- Favorire lo scambio di informazioni, dove opportuno e ritenuto nell'interesse del richiedente, con l'Ispettorato del Lavoro.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei funzionari, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene l'Ispettorato Territoriale del Lavoro

- Facilitare i contatti, anche tramite il referente, con il progetto, coordinandosi con il personale di quest'ultimo e con il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro al fine di svolgere, anche mediante interventi congiunti, ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante le attività ispettive ed in generale le attività di competenza.
- Coordinarsi con la Procura competente per lo svolgimento delle opportune indagini negli ambiti di competenza, informandola altresì tempestivamente dell'eventuale accertamento di fattispecie penalmente rilevanti da parte del personale ispettivo, nel suo ruolo di ufficiale

di polizia giudiziaria, in occasione dello svolgimento dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

- Coordinarsi con l'Ufficio Immigrazione della Questura per le questioni relative alla regolarizzazione delle persone vittime di tratta e/o sfruttamento e per il parere di cui all'art. 18 ter comma 2 D.Lgs. 286/98.
- Favorire il coordinamento delle attività eventualmente promosse nell'ambito del Tavolo con quelle realizzate nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia a finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua del personale dell'Ispettorato, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le altre parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene la Regione

- Promuovere, con la collaborazione dell'Associazione/Cooperativa, ente proponente del progetto *(quest'ultimo inciso da inserire ove l'ente proponente non sia la Regione stessa)* il coordinamento tra le parti anche attraverso l'istituzione e la convocazione del Tavolo Inter-istituzionale.
- Promuovere la collaborazione con tutte le parti, curando in particolare gli ambiti che rientrano nella competenza della regione stessa, con particolare riferimento alle questioni afferenti la salute, compresa la salute mentale.
- Favorire il coordinamento delle attività eventualmente promosse nell'ambito del Tavolo con quelle realizzate nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia a finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua del personale, con particolare riferimento al personale dei presidi sanitari e ospedalieri, anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene il/i Comune/i

- Promuovere la collaborazione con tutte le parti, curando in particolare gli ambiti che rientrano nella competenza comunale, con particolare riferimento all'assistenza sociale e al sistema di accoglienza SAI.
- Favorire il coordinamento delle attività eventualmente promosse nell'ambito del Tavolo con quelle realizzate nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia a finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua del personale, con particolare riferimento al personale dei servizi sociali e al personale dei centri di accoglienza SAI anche in un'ottica multi-disciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Per quanto attiene il Progetto

- Promuovere la collaborazione, anche tramite il referente, con tutte le parti, curando in particolare l'aspetto dell'identificazione formale e dunque impegnandosi, nei limiti delle risorse disponibili, a riscontrare le richieste di valutazione provenienti dai diversi ambiti.
- Favorire e promuovere nel contesto territoriale l'aggiornamento di tutti i soggetti e la formazione continua e congiunta in un'ottica multi-disciplinare e multi-agenzia.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

Articolo 7

Durata, Rinnovo, Recesso

7.1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente, salvo diversa volontà delle parti. Qualsiasi modifica e/o integrazione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

7.2. È facoltà delle Parti recedere dal Protocollo in qualsiasi momento attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti.

7.3. Il Protocollo è aperto all'adesione di nuove Parti, tra quelle indicate nelle *Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di Referral* quali parti del Meccanismo Locale di Referral.

Articolo 8

Oneri finanziari

Il presente Protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.